



10102/11

M

2

REGISTRO GENERALE n. 5057/2011

UDIENZA in CAMERA di CONSIGLIO del 25.2.2011

SENTENZA n. 291

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Giovanni	de Roberto	Presidente
dott. Tito	Garribba	Consigliere
dott. Francesco	Gramendola	Consigliere
dott. Luigi	Lanza	Consigliere
dott. Carlo	Citterio	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Procuratore Generale della Repubblica di Venezia
sul ricorso proposto dal ~~BICAKU Edmir~~, nato il 20.3.1975,

avverso

la sentenza emessa 20 dicembre 2010 dalla Corte d'appello di Venezia;

Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;

Udito il P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale dott. Fausto De Santis,
che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con sentenza del 20 dicembre 2010 la Corte d'appello di Venezia, sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti di BICAKU Edmir condannato con sentenza definitiva alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione, rilevato che l'estradando è attualmente in espiazione di pena inflittagli dall'autorità giudiziaria italiana, così decideva:

1. dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione;
2. differiva l'esecuzione a giustizia italiana soddisfatta;
3. sospendeva la misura cautelare in corso fino alla cessata espiazione della pena inflitta dal giudice italiano.

Contro la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica il quale chiede l'annullamento delle statuizioni sub 2 e 3 per violazione degli artt. 708 e 709 cod.proc.pen., che attribuiscono al Ministro della Giustizia la competenza a decidere sull'extradizione e sull'eventuale sospensione dell'esecuzione; e solo nel caso che il Ministro disponga la sospensione dell'esecuzione, la misura cautelare dovrà essere revocata.

§2. Il ricorso è fondato.

Nella procedura di estradizione passiva, alla fase c.d. di garanzia giurisdizionale caratterizzata dal potere dell'autorità giudiziaria di accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano la consegna del ricercato allo Stato richiedente, segue la fase amministrativa nella quale il Ministro della Giustizia, in caso di sentenza favorevole, decide discrezionalmente, secondo valutazioni di opportunità politico-amministrativa, se accogliere o respingere la richiesta. Se il Ministro decide di concedere l'extradizione, stabilisce tempo e luogo della consegna e, quale *dominus* della fase esecutiva, ha altresì il potere di risolvere ogni altra questione attinente alla consegna. In particolare, nel caso che la persona estradata debba essere giudicata in Italia o debba scontarvi una pena, il Ministro ha il potere di decidere, valutata l'opportunità se dare prevalenza all'attua-



zione della legge italiana ovvero ai doveri di solidarietà internazionale, se dare corso all'estradiizione o sospenderne l'esecuzione o procedere a una consegna provvisoria o, ancora, se convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente (art. 709 cod.proc.pen.).

Orbene la sentenza impugnata, là dove ha statuito il "*differimento dell'esecuzione* [dell'estradiizione, n.d.e.] *a giustizia italiana soddisfatta*", ha invaso la competenza riservata al Ministro della Giustizia e, pertanto, violando la legge processuale, dev'essere per questa parte cassata. Per l'effetto va cassata anche la conseguente statuizione, pur essa erroneamente adottata, di sospensione della misura cautelare, la cui efficacia dev'essere invece preservata in attesa della decisione ministeriale.

P.Q.M.


La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della misura cautelare a fini estradizionali, di cui dispone il ripristino, e al differimento dell'esecuzione dell'estradiizione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 203 disp.att. cod.proc.pen. e 28 reg. esec. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Il Consigliere estensore

Tito Garribba



Il Presidente

Giovanni de Roberto

